



Prot. n. 3006/A7

Bomporto, 29/08/17

**ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AL SITO WEB**

OGGETTO: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di Istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione Vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci".

Si informano le SS.LL che il MIUR, con circolare ministeriale prot. n. 1622 del 16 agosto 2017, ha reso noto le prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale.

Si riassumono di seguito i passaggi fondamentali di detta circolare.

- Il decreto-legge in oggetto, come modificato in sede di conversione, interviene sull'obbligatorietà delle vaccinazioni ed assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica.

- Detto decreto-legge non cambia la normativa vigente in merito all'accesso al servizio dell'istruzione, poiché l'articolo 100 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 già subordinava l'ammissione alla scuola dell'infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni, inoltre, l'art. 117 del medesimo Testo Unico disponeva che all'atto della prima iscrizione fosse presentata la certificazione delle vaccinazioni allora obbligatorie;

- Viene esteso a 10 il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni:

1. Anti-poliomielitica;
2. Anti-difterica
3. Anti-tetanica
4. Anti-epatite B
5. Anti-pertosse
6. Anti-Haemophilus influenzae tipo B
7. Anti-morbillo
8. Anti-rosolia
9. Anti-parotite
10. Anti-varicella

- All'obbligo vaccinale si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita.

- Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini.

Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali.

- All'atto dell'iscrizione i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti

affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, sono tenuti a presentare la dichiarazione o documentazione atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

- Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato I.

- In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.

- Ancora, con riferimento all'art. 3, commi I e I-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato I).

- In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. I, co. 3);

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co.

2).Termini per la presentazione della documentazione.

Per l'anno scolastico 2017-2018, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere presentata alle Istituzioni scolastiche:

- **entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia;**

- **entro il 31 ottobre 2017 per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1^a grado.**

La documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.

In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.

La mancata presentazione della documentazione comporterà l'obbligo di segnalazione alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Scuole dell'infanzia

Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera (art. 3 co. 3).

Decorso tale termine, entro i successivi 10 giorni, il dirigente scolastico dovrà comunicare alla ASL la presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai servizi.

A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuole dell'infanzia.

Scuole primarie e scuole secondarie

In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all'azienda sanitaria locale (art. 3, commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4.

In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

Operatori scolastici

L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, **entro il 16 novembre 2017**, gli operatori scolastici

(docenti e personale ATA) presentino in segreteria una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

Si rende noto, infine, che il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini. Inoltre, come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge, lo stesso Ministero promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni concernenti l'obbligo vaccinale.

Data l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico, si invitano i genitori degli alunni e tutto il personale in servizio nell'Istituto a produrre la documentazione vaccinale richiesta dalla C.M. prot. n. 1622 del 16 agosto 2017, utilizzando gli allegati n. 1 e n. 2.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Ida Colandrea

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art.3c 2 Dlgs.39/93